

VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 26 ottobre 2011

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

7-00518 Mariani: Sulla realizzazione del metanodotto denominato Rete Adriatica.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 7-00518).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 5 luglio 2011.

Raffaella MARIANI (PD), nel richiamare il dibattito svolto in precedenza, sottolinea la ragionevolezza dell'impegno rivolto al Governo a promuovere la costituzione di un tavolo tecnico di confronto fra il soggetto privato presentatore del progetto per la costruzione del metanodotto in questione e gli enti territoriali interessati, al fine di trovare le soluzioni più adeguate a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza delle popolazioni interessate alla realizzazione dell'opera.

Il sottosegretario Elio Vittorio BELCASTRO chiede un supplemento di istruttoria, al fine di esprimere in una prossima seduta un parere esaustivo sulla risoluzione in discussione.

Raffaella MARIANI (PD) stigmatizza il comportamento del Governo che, anche alla luce dei pareri favorevoli espressi nel corso dell'odierna seduta su diverse risoluzioni presentate da colleghi della maggioranza, appare strumentalmente rivolto a differire il momento della votazione delle risoluzioni presentate dai deputati di opposizione. Nel ribadire, inoltre, il carattere del tutto ragionevole dell'impegno al Governo contenuto nella risoluzione in discussione, chiede che il rappresentante del Governo riveda il parere testé espresso e che, in ogni caso, la Commissione proceda alla votazione della risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Elio Vittorio BELCASTRO, rivedendo l'orientamento precedentemente espresso, si rimette alla volontà della Commissione sulla risoluzione in discussione.

Agostino GHIGLIA (PdL) dichiara la disponibilità del suo gruppo ad approvare la risoluzione in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 14.50.

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00518
presentata da
RAFFAELLA MARIANI
martedì 15 marzo 2011, seduta n.449

La VIII Commissione,
premessi che:

la Snam Rete Gas Spa ha presentato nel marzo 2004 un progetto volto alla realizzazione di un metanodotto denominato «Rete Adriatica» della lunghezza complessiva di 687 chilometri, lungo un unico tracciato che va da Massafra (provincia di Taranto) fino a Minerbio, (provincia di Bologna), attraversando dieci regioni, tre parchi nazionali, uno regionale ed oltre venti siti di rilevanza comunitaria;

l'opera è stata concepita riferendosi ad un ampio quadro programmatico volto a potenziare la capacità di trasporto lungo le dorsali, nella previsione di nuovi approvvigionamenti di gas dal Caucaso, dal Mar Caspio e in genere dal Medio Oriente con i gasdotti ITGI o Poseidon (Interconnessione Turchia-Grecia-Italia) dell'Edison, con il TAP (trans adriatic pipeline) della Svizzera Elg e con il South Stream della joint venture Eni-Gazprom al fine di rafforzare il ruolo di hub della società e dell'Eni, come rivenditore di gas a Paesi terzi del centro Europa;

attualmente il fabbisogno di gas in Italia è di circa 85 miliardi di metri cubi l'anno, mentre le infrastrutture esistenti hanno una capacità di 107 miliardi di metri cubi annui;

la costruzione del metanodotto, secondo i documenti prodotti dalla società Snam per gli studi di impatto ambientale, si sviluppa in cinque lotti funzionali: il metanodotto Massafra-Biccari, il metanodotto Biccari-Campochiario, il metanodotto Sulmona-Foligno, il metanodotto Foligno-Sestino e il metanodotto Sestino-Minerbio;

il tratto compreso tra Foligno e Sestino lungo 113,7 chilometri, che è in fase autorizzativa, secondo quanto disposto dal Ministero dello sviluppo economico con decreto ministeriale del 21 ottobre 2010, al 1° gennaio 2011, prevede il passaggio attraverso il territorio di numerosi comuni umbri e marchigiani compresi nella fascia appenninica: Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga, Città di Castello, Apecchio, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace;

la direttiva n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE e la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, sezione II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07) sanciscono l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale (VIA) di tipo complessivo, che tenga conto dell'effetto cumulativo dei progetti frazionati;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 agli articoli 4 e seguenti stabilisce che i piani o programmi che possono avere effetti sensibili sull'ambiente devono essere sottoposti a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) in applicazione della direttiva n. 42/2001/CE, che disciplina l'obbligo di applicazione della procedura e della direttiva n. 92/43/CEE, che riguarda la salvaguardia degli habitat naturali;

la Snam Rete Gas Spa ha presentato cinque VIA parziali anziché un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale - qualora l'impianto sia considerato quale «opera» unitaria - ovvero un preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) - qualora lo stesso sia preso in considerazione quale «piano» o «programma»;

alla luce delle caratteristiche del progetto e della sua rilevanza, appare irragionevole la decisione di procedere attraverso una serie di procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) parziali e

minimali;

la strada seguita da Snam Rete Gas Spa sino ad ora, sembra essere il tentativo ad evitare la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale unica, in palese violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali che impongono la valutazione complessiva degli interventi proposti come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e da quella amministrativa nazionale;

in data 7 ottobre 2010 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale di un solo troncone progettuale, il tratto di metanodotto Sulmona-Foligno e la centrale di compressione di Sulmona, parere richiesto dal proponente Snam Rete Gas S.p.A;

nello stesso, la commissione pone come condizione che si ottemperi a numerose prescrizioni che appaiono contraddittorie rispetto alla stessa espressione del parere favorevole, e rileva che l'impianto si troverebbe ad attraversare territori ad elevata pericolosità sismica, «sia dal punto di vista della frequenza di eventi che dei valori di magnitudo»;

in data 7 marzo 2011 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato il decreto VIA del tratto Sulmona-Foligno sopra citato;

diversi enti territoriali interessati hanno altresì espresso il loro parere negativo in proposito;

è grave l'assenza di una valutazione sull'impatto complessivo di una struttura che interessa dieci regioni del Paese e che ha una indubbia valenza strategica;

avverso tale progetto, in data 25 giugno 2010 è stato presentato ricorso ex articolo 226 trattato CE alla Commissione europea da amministrazioni pubbliche (province di Pesaro-Urbino e di Perugia, comunità montana Catria e Nerone, comune di Gubbio, comune di Città di Castello e comune dell'Aquila), associazioni ecologiste, e oltre un migliaio di cittadini di varie parti d'Italia (in particolare delle regioni maggiormente colpite Marche, Umbria e Abruzzo) che si sono preoccupati della rischiosità del progetto; la Commissione europea ha già aperto una procedura di accertamento;

le ragioni del passaggio sull'asse appenninico sembrano essere dettate solo da interessi economici della società poiché le spese di servitù del passaggio sono più basse rispetto la costa;

la grande opera potrà guadagni alla Snam e profitti ai privati, i costi ambientali ed economici delle ambizioni della Snam invece, li sosterranno le comunità dell'Appennino;

un'azienda privata, la British Gas, si occuperà della distribuzione del metano, senza alcuna apparente ricaduta né contropartita per i territori interessati dal passaggio del condotto,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di competenza, anche dopo un necessario approfondimento attraverso un tavolo tecnico, ed in accordo con le amministrazioni interessate, per disporre la modifica del tracciato ed escludere la fascia appenninica al fine di evitare, sia gli alti costi ambientali che deriverebbero, sia l'elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura prova la vulnerabilità del metanodotto.

(7-00518)

«Mariani, Lolli, Vannucci, Verini».

Classificazione EUROVOC:

CONCETTUALE:

assetto territoriale, Corte di giustizia CE, diritto dell'ambiente, gas naturale, gasdotto, impatto ambientale, imposta ambientale, inquinamento industriale, protezione dell'ambiente, studio d'impatto, violazione del diritto comunitario